

UFFICIO DELLE DOGANE DI _____

PUNTO DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF)

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

UFFICIO DELLE DOGANE di NAPOLI 1

e

REGIONE CAMPANIA

PREMESSA

I regolamenti UE 2913/1992 e 2454/1993 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il Reg. UE nr. UE 952/2013 (CDU), individuano nell'Agenzia delle Dogane, il soggetto protagonista in tutti i settori e le attività riguardanti la circolazione delle persone e delle merci, al fine di garantire la sicurezza della Unione Europea e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente e garantisce, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi e della tassazione ambientale ed energetica, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità nazionali e/o unionali;

A tali fini l'Agenzia delle Dogane assicura:

- a) la gestione dei servizi doganali, garantendo l'applicazione della normativa tributaria ed extratributaria di competenza e di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale dell'Unione Europea, connesse agli scambi internazionali;
- b) l'accertamento e la riscossione dei tributi, la fiscalità interna relativa agli scambi internazionali, le accise, la tassazione energetica ed ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici; cura, inoltre, la gestione del contenzioso relativo ai diritti come sopra specificati;
- c) il contrasto all'evasione tributaria e agli illeciti extratributari, svolgendo, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, controlli, verifiche ed indagini con i poteri attribuiti al personale doganale dalle normative vigenti, con riferimento, in particolare, alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e alla tutela della salute, pubblica, del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale, nonché la verifica, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, dell'applicazione dell'IVA sulle merci circolanti in ambito unionale;

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali (Decreto Legislativo 214/05 e successive modifiche ed integrazioni, Direttiva UE 2000/29 e ss.mm.ii., nonché le Decisioni di Emergenza emanate dalla Commissione e direttamente applicabili dallo Stato Membro) la Regione Campania attraverso il proprio Servizio Fitosanitario Regionale svolge sul territorio regionale:

- a) attività di profilassi internazionale, contro il rischio di importazione di organismi nocivi esotici per vegetali e prodotti vegetali relativo ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto nei porti ed aeroporti;
- b) controlli di tipo fitosanitario su alimenti di origine vegetale, materiali da imballaggio e in generale su vegetali e prodotti vegetali destinati alla piantagione e utilizzo anche non professionale;
- c) vigilanza fitosanitaria sul territorio per la verifica della diffusione di organismi nocivi regolamentati a seguito di outbreaks;
- d) vigilanza fitosanitaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 214/2005 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la sanità del materiale di propagazione vegetale, presso siti di produzione;
- e) funzioni di certificazione della qualità del materiale di propagazione vegetale; applicazione della normativa anche al materiale introdotto al seguito di passeggeri (Dl.gs. 214/2005 art. 4 - Viaggiatori);
- f) controlli sui prodotti a seguito di passeggeri;

g) controlli fitosanitari sui prodotti sopra specificati, provenienti da paesi terzi (in transito o in importazione).

In merito a dette attività il Regolamento 136/2004/CE (con il Reg. CE 882/2004, in particolare gli artt. 6 e 7, relativi rispettivamente al Coordinamento con altri servizi interessati) consente, altresì, al personale operante il PIF regionale l'accesso ai dati e l'integrazione dei sistemi tecnologici di informazione;

Per quanto sopra premesso si rende opportuno e necessario coordinare l'attività ispettiva delle Amministrazioni richiamate al fine di garantire al meglio la sanità pubblica, la difesa dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché la difesa del consumatore europeo.

LE PARTI

1) L'UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI I

2) LA REGIONE CAMPANIA

QUALI ATTORI ISTITUZIONALMENTE INTERESSATI

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

PROTOCOLLO DI INTESA

1. Oggetto

Il presente accordo stabilisce un protocollo procedurale per assicurare il più elevato grado di interazione operativa tra le Amministrazioni interessate al fine di assicurare lo scambio di informazioni necessarie per espletare le *attività di verifica, controllo e ispezione, di bagagli a seguito di passeggeri* per le quali è previsto l'intervento competente.

2. Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica nell'ambito dell' Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino.

3. Modalità procedurali

3.1 L'Ufficio delle Dogane di Napoli I e la Regione Campania, sottoscrittori del presente protocollo di intesa, si impegnano a scambiarsi ogni utile informazione in loro possesso, al fine della effettuazione di controlli efficaci per la tutela della salute e della sicurezza della Unione Europea e dei suoi residenti.

3.2 Gli Ispettori Fitosanitari, incardinati nella UOD "Fitosanitario Regionale" della "Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali" della Regione Campania, operanti nell'ambito dei PIF, **previo raccordo con le autorità doganali**, per effetto della normativa vigente e nell'ambito delle attività istituzionali di vigilanza ed ispezione, possono accedere alle aree doganali, (ivi compresi i depositi doganali e l'area sterile dell'aerostazione settore arrivi internazionali) purché muniti della tessera di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e del permesso di accesso (TIA) rilasciato ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza (security) in ambito aeroportuale. Il suddetto personale,

nell'ambito di un mirato e concordato calendario delle attività di verifica, assiste insieme ad un funzionario dell'Ufficio delle Dogane, alla apertura ed alla ispezione dei bagagli.

- 3.3 I controlli congiunti saranno svolti, come detto, con cadenza da stabilirsi secondo le necessità ed il programma degli arrivi di passeggeri da Paesi Terzi ritenuti a rischio, tenendo conto anche delle triangolazioni aeree effettuate con scali di prima entrata in altri aeroporti della Unione Europea.
- 3.4 A conclusione delle operazioni eseguite, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai funzionari doganali in cui si darà atto dell'intervento degli ispettori fitosanitari.
- 3.5 Sarà redatto altresì il c.d. "verbale di intercettazione EUROPHYT" per la implementazione della banca dati della Commissione Europea (DG SANTE).
- 3.6 Qualora, nel corso di controlli di routine sui bagagli personali di passeggeri provenienti da paesi fuori dalla U.E., effettuati dai funzionari doganali, coadiuvati se del caso anche da militari della Guardia di Finanza, venissero rinvenuti vegetali e/o prodotti vegetali per uso anche alimentare, verrà informato tempestivamente il PIF Fitosanitario, che si impegna, per il tramite del proprio personale, ad effettuare gli adempimenti di competenza con la massima tempestività al fine di evitare qualsiasi nocumento nei confronti dei passeggeri stessi. La merce che venisse, eventualmente, sottoposta a sequestro sarà affidata in custodia al Servizio Fitosanitario Regionale per i successivi adempimenti.
- 3.7 In caso di controllo di bagaglio eseguito con la partecipazione, anche, di funzionari dell'Autorità sanitaria o veterinaria, il controllo sarà eseguito congiuntamente da tutte le predette Autorità (Dogana, Sanità, Fitosanitario etc.);

4. Norma finale

- 4.1 La durata del presente "Protocollo di intesa" si intende di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione.
- 4.2 Eventuali circostanze particolari non contemplate nel presente "protocollo di intesa" che dovessero prevedere l'intervento coordinato delle Autorità firmatarie saranno concordate di volta in volta tra i Dirigenti degli Uffici sottoscrittori.
- 4.3 Eventuali criticità operative e/o organizzative saranno segnalate con immediatezza.
- 4.4 In ottemperanza alle disposizioni dettate all'art. 2, comma 3 della L.R. n° 1 del 18.01.2016 lo schema di protocollo di intesa di cui al presente atto è direttamente esecutivo con la sottoscrizione delle parti e decade automaticamente in caso di assenza degli atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Napoli lì, _____ / 2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE NAPOLI 1

Per la REGIONE CAMPANIA
